



COMUNE DI TUGLIE

PROVINCIA DI LECCE

Oggetto: Previsione e prevenzione incendi boschivi - anno 2023

Premesso che:

- in località "Montegrappa" esiste un terreno boscato di proprietà comunale che fronteggia il Corso C. Vergine e recintato da muro a secco, con strade interne taglia fuoco con possibilità di accesso diretto nella pineta anche con automezzi (catastralmente riportato al foglio 10, part. 817- 820 e 822). All'interno di detta pineta esiste un pozzo artesiano con 5 (cinque) bocche anti-incendio di proprietà comunale, con attacco VV.FF.;
- in località "Montegrappa", in adiacenza alla suddetta pineta comunale, confina la restante porzione di terreno boscato di proprietà privata (catastralmente riportato al foglio 10, part. 816 e 819 in testa agli Eredi Valentini). Detta porzione di pineta confina ad Est con restante proprietà Eredi Valentini;
- tra Viale Redipuglia, Corso Italia e Viale Montello, esiste un terreno pinetato e recintato, di proprietà comunale con accesso pedonale;
- tra le due aree pinetate è ubicato il Parco Pubblico di Montegrappa con adiacente un chiosco-bar, che nel periodo estivo è frequentato da molte persone. Tale stato di fatto determina, nella stagione estiva, un notevole flusso di automezzi;
- tra Corso C. Vergine e Via S. D'Acquisto, in zona "167", vi è un'area pineta, di proprietà comunale con accesso pedonale, delimitata da marciapiede. In adiacenza a detta area pineta è stato realizzato il centro comunale polifunzionale;
- tra Via S. D'Acquisto e Via G. Ria, in zona "167", esiste un terreno pinetato di proprietà comunale con accesso pedonale, delimitata da marciapiede;

Considerato che il transito e la sosta di automezzi nei pressi delle zone sopra descritte, possono determinare grave pericolo per l'incolumità pubblica e per la salvaguardia delle stesse pinete.

Visto il D.P.G.R. n. 258 del 01.06.2023, avente per oggetto: *"Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2023, ai sensi della L. 353/2000, della L.r. 38/2016 e della L.r. 53/2019"*, con il quale è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nel **periodo dal 15 Giugno al 15 Settembre 2023**.

Considerato che, stante il fenomeno della siccità del periodo estivo, ai fini della prevenzione si dovrà vietare l'accesso veicolare all'interno dei terreni boscati, ad eccezione dei mezzi di Polizia addetti al controllo e vigilanza, dei mezzi di soccorso e di intervento, nonché dei mezzi degli addetti alla pulizia, a partire **dal 15 Giugno**;

Richiamati integralmente i dispositivi di cui agli artt. da 1 all'11 del suddetto D.P.G.R. n. 258 del 01.06.2023.

Considerato che, così come previsto nell'art. 51 del vigente Regolamento Edilizio Comunale:

- *È fatto obbligo ai proprietari frontisti di tenere puliti e praticabili i sentieri poderali di loro competenza ed i percorsi all'interno delle aree prative o boschive del territorio.*
- *Gli elementi di vegetazione spontanea (rovi sporgenti e sterpaglie), siepi, rami sporgenti di alberi che invadono la sede stradale delle vie extracomunali, degli stradoni, dei sentieri e dei viali di proprietà privata, ma ad uso pubblico, devono essere rimossi sia per ragioni di decoro paesaggistico dell'ambiente rurale secondo criteri*

coerenti ad un'immagine ambientale qualificata, che per non creare impedimento al corretto uso della viabilità interessata con probabili e possibili danni alla carrozzeria degli automezzi che vi transitano.

- *L'Autorità comunale, con apposita ordinanza può imporre ai proprietari di fondi che prospettano sulle strade vicinali e comunali la riparazione e il ripristino dei muri di recinzione, nonché la rimozione, sia ai proprietari che ai conduttori di terreni, di ogni elemento di vegetazione spontanea (rovi sporgenti e sterpaglie), siepi, rami sporgenti di alberi che invadono la sede stradale per il rispetto e la salvaguardia dell'ambiente rurale.*

Considerato quindi di dover intimare tutti i proprietari confinanti con i predetti terreni boscati di procedere, a proprie cure e spese, alla rimozione ed eliminazione di qualsiasi elemento che può provocare pericolo di incendio (erba secca, sterpi, residui di vegetazione, rifiuti vari, ecc.).

Visto l'art. 54 del D. Leg.vo 18.08.2000, n. 267.

DICHIARA

lo stato di grave pericolosità di incendio per tutti i terreni boscati per l'anno 2023, in tutto il territorio comunale.

ORDINA

1) Con decorrenza dal 15 Giugno e sino al 15 Settembre 2023, il divieto di accesso, transito e sosta permanente a tutti i veicoli non autorizzati, (fatta eccezione dei mezzi di soccorso, polizia e protezione civile, nonché mezzi autorizzati per la pulizia) nelle zone boschive site in località "Montegrappa".

2) Così come prescritto dall'art. 2 del su citato **D.P.G.R. n. 258 del 01.06.2023** è tassativamente vietato all'interno delle aree boschive e/o immediatamente ad esse adiacenti:

- a) accendere fuochi di ogni genere;
- b) far brillare mine o usare esplosivi;
- c) usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- d) usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o braci;
- e) tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
- f) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- g) esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- h) transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
- i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- l) abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

Nelle zone ad alta densità turistica al fine di mitigare situazioni di rischio (parcheggi e assembramenti di veicoli non autorizzati, accatastamento di rifiuti), i comuni possono autorizzare nei pressi di aree boscate, parcheggi temporanei a condizione che i gestori pongano in essere misure di prevenzione antincendio (indicazione/ segnalazione delle vie di fuga, rimozione della vegetazione erbacea e della necromassa, rimozioni di rifiuti), misure di sorveglianza dedicate nonché dispongano in loco e prontamente utilizzabili attrezzature idonee quali estintori, cisterne di acqua e simili necessari ad estinguere eventuali principi di incendio. I comuni dovranno comunicare alla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia il piano degli interventi di prevenzione incendi adottato nonché il nominativo e il recapito telefonico del referente responsabile del parcheggio temporaneo.

3) E' fatto obbligo ai proprietari e conduttori dei fondi a qualsiasi titolo confinanti a detti terreni boscati, **entro il 15 giugno 2023**, di eseguire fasce protettive di larghezza non inferiore a metri 15 (quindici) lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraverso il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

4) Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall'art. 2, della presente Ordinanza, sarà punita a norma dell'art. 10, commi 5-6-7-8 della Legge n° 353 del 2/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di € 1.032,91 fino ad un massimo di € 10.329,14.

5) Ogni altra inosservanza sarà punita a norma dell'art. 6 del **D.P.G.R. n. 258 del 01.06.2023.**

6) I proprietari o possessori di fondi rustici che prospettano su strade comunali extraurbane (strade vicinali) e su stradoni, sentieri e viali di proprietà privata ma ad uso pubblico, ai sensi dell'art. 51 del vigente Regolamento Edilizio Comunale, sono obbligati a rimuovere la vegetazione spontanea (rovi sporgenti e sterpaglie), siepi, rami sporgenti di alberi che invadono la sede stradale ed ogni altro elemento vegetativo per non creare impedimento al corretto uso della viabilità. In caso di inottemperanza si applica la sanzione di cui all'art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000 da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.

7) In caso di pericolo di incendio è consentita la rimozione forzata dei veicoli che creano intralcio alle operazioni di spegnimento e soccorso. I mezzi degli organi di Polizia addetti al controllo e vigilanza, nonché i mezzi di soccorso, Vigili del Fuoco, Guardia Forestale e Protezione Civile, sono autorizzati al transito nelle aree sopra descritte per azioni di previsione, prevenzione e soccorso.

8) L'Ufficio Tecnico comunale verificherà la regolamentare segnaletica che indica la situazione di pericolo, i numeri telefonici di pronto intervento, il divieto di transito e di fermata permanente nelle aree interessate.

Copia del presente provvedimento viene inviata a:

- Sig. Prefetto di Lecce;
- Presidente della Giunta Regionale;
- Presidente della Provincia di Lecce;
- Coordinatore Comando Provinciale Corpo Forestale dello Stato;
- Ufficio di Polizia Municipale;
- C.O.R. (Centro Operativo Radio), Protezione Civile Tuglie;
- Stazione Carabinieri di Sannicola;
- Comando Guardia di Finanza di Gallipoli;
- Comando Vigili del Fuoco di Gallipoli;
- Comando Provinciale Guardie Venatorie (c/o Provincia di Lecce, Ufficio Caccia).

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla rispettare.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune e divulgata alla cittadinanza a mezzo manifesti e sul sito istituzionale del Comune di Tuglie.

Il Sindaco
f.to STAMERRA MASSIMO